



## Tribunale Ordinario di Vasto

### ORDINANZA DI RIGETTO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO

- artt. 670 e 669 *septies* c.p.c. -

#### IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 776/2019 R.G.A.C.;

LETTO il ricorso per sequestro giudiziario proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]  
[REDACTED]

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

LETTI gli artt. 670 e 669 *septies* c.p.c.;

#### osserva

1. [REDACTED] ha agito in giudizio per chiedere il sequestro giudiziario di una cambiale di € 10.000,00, in possesso della resistente, emessa da [REDACTED] in favore di [REDACTED] a garanzia dell'obbligo di pagamento dei canoni di locazione da parte della società conduttrice [REDACTED] nell'ambito del contratto di locazione commerciale dell'immobile sito in Vasto [REDACTED]

A sostegno della propria domanda, il ricorrente, sulla premessa di essere subentrato nel contratto di locazione alla società [REDACTED] ha contestato una serie di inadempienze della locatrice agli obblighi derivanti dal contratto di locazione, primo tra i quali quello di provvedere alle necessarie opere di manutenzione straordinaria dell'immobile locato, resesi ancora più urgenti a seguito degli eccezionali eventi metereologici del 10.07.2019, che - a suo dire - avrebbero provocato l'inagibilità dei locali.

2. Si è costituita in giudizio [REDACTED] la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sia per la mancata indicazione della causa di merito cui sarebbe strumentalmente preordinato il sequestro richiesto, sia per il principio di non sequestrabilità delle "cambiali pagherò". Nel merito, ha contestato la sussistenza di entrambi i requisiti sostanziali per la concedibilità del sequestro: in particolare, il *fumus boni juris* non ricorrerebbe poiché il ricorrente non ha offerto alcun elemento da cui desumere la sussistenza di un proprio diritto ad ottenere la restituzione della cambiale, mentre il *periculum in mora* non sarebbe configurabile, posto che non sussistono le ragioni di opportunità della custodia della cambiale, la quale risulta essere stata protestata da parte del Notaio Dott. [REDACTED] da diversi mesi, con conseguente esclusione della necessità di una sua custodia o gestione temporanea.

3. Le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso non meritano favorevole considerazione.





## TRIBUNALE DI VASTO

4. Quanto alla contestazione di inammissibilità (*rectius*, di nullità) del ricorso, perché non contenente alcuna indicazione dell'azione di merito a cautela della quale è stata richiesta la misura cautelare, occorre evidenziare che, benché il ricorrente non abbia esplicitamente indicato il *petitum* e la *causa petendi* della domanda oggetto dell'instaurando giudizio di merito, pare evidente, dal contesto del ricorso, che il [REDACTED] intende proporre una domanda volta all'accertamento: a) dell'altrui inadempimento, ex art. 1460 c.c., al fine di giustificare il rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali; b) dell'insussistenza del diritto di controparte di portare all'incasso la cambiale emessa in base al contratto di locazione intercorso tra le parti. Tanto è sufficiente per ritenere non viziato da nullità il ricorso per sequestro proposto da [REDACTED]

5. Anche la seconda eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è infondata.

Premesso che, in linea di principio, deve ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario di titoli di credito (cfr. Tribunale Verona, 23 agosto 2001; Tribunale Monza, 12 aprile 2001; Tribunale Foggia, 10 febbraio 2004; Tribunale Milano, 6 febbraio 2002; Tribunale Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte-BG-, 21 novembre 2000; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. II, 17 febbraio 2010, n. 187; Tribunale di Roma, 23 luglio 2003), le cambiali sono sottoponibili a sequestro giudiziario, a patto che non siano state girate a persone diverse dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 c.c., il terzo di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quel *jus ad rem* che riposa soltanto su un rapporto causale sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso (cfr., Cass. n. 106/85). Tale principio è stato confermato anche in sede di giurisprudenza di merito, statuendosi la non ammissibilità del sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di cui richiede il sequestro (cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano 21.2.1991 e 19.4.1982).

Nel caso di specie, non essendo stata la cambiale girata a persone diverse dal contraente diretto del ricorrente, non sussistono ragioni ostative all'astratta sequestrabilità del titolo di credito.

6. Nel merito, l'istanza di sequestro è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.

E' noto che il sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670 n. 1), c.p.c. costituisce una misura cautelare la cui *ratio* va individuata nell'esigenza di preservare la conservazione del bene che è oggetto diretto della pretesa giudiziaria e la cui disponibilità da parte del resistente determina nelle more un pregiudizio per il diritto alla restituzione in favore del ricorrente.

Il sequestro giudiziario, in altri termini, si inserisce in un contesto di incertezza sul diritto ad un determinato bene e di timore sulla sua possibile sottrazione, alterazione, distruzione o, in generale, deterioramento, anche solo del valore ed assicura, attraverso la costituzione *medio tempore* di un vincolo, l'utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità della connessa esecuzione dell'obbligo di consegna o rilascio.

In ragione di tale precipua finalità, devono essere interpretati e valutati non solo l'ammissibilità dell'azione sotto il profilo del rapporto di strumentalità, ma anche i requisiti previsti dalla norma per la concessione del provvedimento cautelare, vale a dire: a) la sussistenza di una controversia sul possesso o la proprietà di un bene ed il *fumus boni iuris* della pretesa sostanziale sottesa; b) il pericolo sull'attuazione del diritto controverso e la conseguente opportunità di provvedere alla custodia temporanea del bene stesso.





## TRIBUNALE DI VASTO

a) In merito al primo presupposto, al fine di poter autorizzare il sequestro giudiziario di un bene ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c., va rilevato che l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale più recente ed accreditata ne ha delineato contorni piuttosto ampi, accogliendo un'accezione estensiva del termine.

Si è, infatti, affermato in giurisprudenza che ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso del bene medesimo, non solo nell'ipotesi di esperimento delle azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione personale che richieda una statuizione sulla restituzione o sul rilascio di una cosa da altri detenuta, atteso che nel termine "possesso", adoperato da detta norma, rientrano anche le ipotesi di detenzione qualificata e non qualificata del bene (cfr., Cass., 15/10/1986, n. 6038; Cass., 16/11/1994, n. 9645; Cass., 19/10/1993, n. 10333).

L'orientamento è condiviso dal Tribunale poiché ha il pregio di consentire, nel rispetto del dato testuale, un'interpretazione della norma certamente più vicina e rispondente alla sua *ratio*, valorizzando proprio la finalità di garantire l'esecuzione coattiva di un futuro provvedimento di giurisdizione piena che sancisca, quale che sia il rapporto sottostante, un obbligo di consegna del bene. Tale esegesi realizza una piena tutela in rapporto alla richiamata situazione pregiudizievole, preservando la conservazione del bene in ogni caso in cui la sua restituzione possa essere la conseguenza dell'accoglimento di una domanda giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che la titolarità o la disponibilità della cosa sia oggetto diretto o mediato della controversia.

b) Relativamente al secondo presupposto – vale a dire l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni di cui si chiede il sequestro – per la concessione del sequestro giudiziario è necessario e sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (cfr., Trib. Torino, Sez. IX, ord. 03/07/2009).

In altri termini, per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini del presupposto della opportunità richiesto dall'art. 670 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (cfr., Cass., n. 854/82; Cass., n. 2694/64; Cass., n. 1971/57).

7. Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi fin qui esposti, va innanzitutto chiarito che la richiesta di sequestro è strumentalmente finalizzata alla proposizione di una domanda che non mira ad ottenere la condanna della resistente alla restituzione del titolo.

Non sussiste, in altri termini, una controversia sull'appartenenza del titolo, quale presupposto per la concessione di un sequestro giudiziario, posto che il ricorrente ha enunciato l'esperimento di azioni il cui accoglimento non comporterebbe la condanna di controparte alla restituzione del titolo emesso, ma soltanto un'inibitoria giudiziale all'incasso o alla girata della cambiale. Non essendo stata prospettata un'azione di risoluzione del contratto di locazione, né altra domanda che potrebbe determinare una caducazione del rapporto sostanziale sottostante all'emissione della cambiale in discussione, non è – dunque – configurabile in capo al [REDACTED] quello *ius ad rem* consistente nella restituzione del titolo, anche in ipotesi di positivo esperimento della domanda giudiziale di merito prospettata.

Considerato, pertanto, che non è stato posto in discussione il rapporto causale sottostante all'emissione della cambiale, idoneo a giustificare la nascita dell'obbligazione cartolare e la detenzione del titolo in questione da parte del beneficiario, non può essere concesso il sequestro giudiziario richiesto.





## TRIBUNALE DI VASTO

In assenza di una controversia sul *ius in rem* cartolare alla cambiale rilasciata a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, il rimedio cautelare che il ricorrente avrebbe dovuto esperire non era la richiesta di sequestro giudiziario, bensì un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con richiesta di inibitoria di presentazione all'incasso dell'effetto cambiario, atteso che in questo modo sarebbe stato soddisfatto l'interesse del ricorrente ad evitare sia gli ultimi pagamenti che il rischio di protesti in pendenza dell'accertamento delle rispettive ragioni.

**8.** Sulla scorta di quanto fin qui esposto, vuoi per la incompletezza delle deduzioni circa il diritto dedotto in giudizio, vuoi per la fondatezza, quanto meno in parte, delle eccezioni opposte dalla resistente, emerge un quadro generale di dubbia fondatezza del diritto del ricorrente di recuperare la cambiale in possesso della convenuta, che non permette a questo giudice – sia pure nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase del giudizio – di ritenere integrato il requisito del *fumus boni juris* indispensabile per la concessione della invocata misura cautelare.

La riscontrata insussistenza del requisito del *fumus* ha rilievo assorbente, rendendo irrilevante l'ulteriore indagine in ordine al concorrente presupposto del *periculum in mora*.

**9.** Sulla scorta delle osservazioni rese, non sussistendo il presupposto del *fumus boni juris*, indispensabile per l'adozione di un provvedimento di sequestro giudiziario, si impone una pronuncia di rigetto del ricorso, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al regime delle spese della presente fase cautelare, le quali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

**RIGETTA** il ricorso per sequestro giudiziario di cui in epigrafe;

**CONDANNA** [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi **€ 2.518,50** (di cui **€ 0,00** per spese documentate, **€ 2.190,00** per compensi professionali ed **€ 328,50** per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

**MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 12/12/2019.

IL GIUDICE  
Dott. Fabrizio Pasquale

